



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

esaminato il ricorso depositato il 14.5.2021 da Romeo Giovanni per l'omologa del piano del consumatore unitamente alla documentazione allegata (rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Di Salvo);

visto il decreto di fissazione di udienza differita al 26.11.2021;

rilevata l'attestazione a firma del dott. Marco Genovese, quale professionista nominato gestore della crisi dall'organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e la relazione del predetto professionista;

rilevato che è stata offerta in comunicazione la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal gestore della crisi attestante la fattibilità del piano;

considerato che nessun creditore si è costituito nel presente procedimento, nonostante la regolare comunicazione della fissazione d'udienza;

ciò posto, ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, dal momento che i debitori risiedono a Palermo;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di malafede, di atti in frode ai creditori e di colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento;

rilevato che l'istante ha dichiarato:

- di non essere soggetto a procedure concorsuali previste dagli articoli 1 e seguenti l.f., in quanto persona fisica che non svolge più attività d'impresa;

- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, a procedure di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012;
- di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della richiamata legge;

tanto premesso

OSSERVA

In ordine all'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, va rilevato che l'OCC ha evidenziato che le difficoltà finanziarie del sig. Romeo sono sorte a seguito della cessazione della sua attività imprenditoriale, e dalla chiusura dell'attività imprenditoriale della coniuge, la sig.ra Tuttoilmondo.

Sulla scorta di quanto esposto deve ritenersi che il ricorrente ha subito vicissitudini personali indubbiamente gravi e imprevedibili, che hanno fatto venir meno la possibilità di far compiutamente fronte alle obbligazioni contratte incolpevolmente.

Ciò posto, esaminate congiuntamente le questioni preliminari e le cause dell'indebitamento, occorre a questo punto esaminare la posizione debitoria dei ricorrenti.

Non può revocarsi in dubbio lo stato di sovraindebitamento in cui versa il sig. Romeo, in ragione della sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente pari complessivamente ad euro 159.670,14 e il patrimonio a disposizione prontamente liquidabile per farvi fronte consistente unicamente nel reddito mensile da lavoro subordinato.

Difatti, la famiglia del sig. Romeo (attualmente dipendente della FAIM IMPIANTI srl) è composta da lui, la coniuge ed un figlio ancora minorenni, privi di reddito personale, e percepisce una retribuzione netta mensile pari all'incirca ad euro 1.800,00; una parte della predetta somma, quantificata dall'istante approssimativamente in euro 1658,00, è destinata al sostentamento suo e della famiglia, tenendo conto che la moglie è disoccupata e pertanto non può contribuire alle spese domestiche.

L'unico immobile di cui era proprietario è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare innanzi il Tribunale di Lodi (rg es 180/2017) ed alienato nel 2019.

I debiti dichiarati nel piano presentato dai ricorrenti sono rappresentati nella seguente tabella:

Soggetto	Importo	% sul Totale
Mutuo Ipotecario		
Mutuo	63.753,50 €	41,42%
chirografario		
Leasing		
Fin. Credito al consumo		
Apertura di credito in c/c		
Credito cambiario		
Credito garantito da pegno		
Conto corrente ipotecario		
Altri finanziamenti	60.317,00 €	39,19%
garantiti		
Carta di credito		
Carta di credito revolving		
Altri finanziamenti	27.237,10 €	17,22%
Prestito		
Debiti tributari		
Cartelle esattoriali	4.778,54 €	3,02%
Debiti commerciali		
Debiti previdenziali		
Debiti verso Enti	2.084,00 €	1,32%
Pubblici		
Debiti verso dipendenti/collaboratori		
TOTALE	158.170,14 €	100,00%

ESPOSIZIONE

DEBITORIA

Alla suddetta esposizione debitoria deve poi aggiungersi quella derivante dalle spese in prededuzione maturate nella presente procedura e relative ai compensi dei professionisti incaricati: Gestore della Crisi e Legale.

Debiti della procedura:

Compenso OCC comprensive di oneri e cassa al 4% euro 1500,00;

Il ricorrente ha proposto nel piano il pagamento integrale delle spese in prededuzione in n. 10 rate nonché il pagamento dei creditori privilegiati dalla rata 11 alla rata 13 al 10% ed i creditori chirografari al 5,79 % nelle successive rate fino alla n.71 con pagamento semestrale da 900,00 euro ciascuno.

La vendita coatta ha alienato l'unico bene immobile di proprietà del ricorrente, sicchè l'alternativa liquidatoria, in assenza di patrimonio immobiliare non è ipotizzabile.

Vale poi soggiungere che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

In conclusione, al lume delle argomentazioni sin qui illustrate, la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori, avuto riguardo alla ratio della legge sul sovraindebitamento che - come già sottolineato in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale - è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi, così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura.

Consegue che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate all'OCC incaricato la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere

nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

P.Q.M.
OMOLOGA

- il piano del consumatore predisposto da Romeo Giovanni, nato a Palermo il 22.8.1978;
- attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Marco Genovese, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE

- 1) che i debitori provvedano ai pagamenti nella misura e con le modalità indicate nei piani omologati mediante bonifici bancari entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal mese di gennaio 2021, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici effettuati entro il successivo giorno 15 al Professionista;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) la pubblicità del presente decreto, a cura dell'OCC, eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy del ricorrente, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;
- 4) la comunicazione a cura dell'OCC a ciascun creditore secondo le modalità previste dall'art 15 l. 3/2012;
- 5) stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della proposta di piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano stesso;
- 6) lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Palermo, 15/12/2021

Il giudice delegato

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.